



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G. n. 7846/2020

VERBALE DI UDIENZA DEL 20/12/2022

È comparso l'avv. [REDACTED] per [REDACTED] S.p.A, per delega ed in sostituzione dell'Avv. [REDACTED] il quale si riporta integralmente alla propria comparsa di costituzione e risposta ed alle conclusioni ivi contenute delle quali se ne chiede l'integrale accoglimento. Contesta tutto quanto *ex adverso* dedotto, prodotto ed eccepito in quanto infondato in fatto ed in diritto.

[REDACTED] ha pienamente dimostrato la propria legittimazione attiva nonché la validità del contratto prodotto in giudizio. Si insiste nel ritenere che la notifica della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, può aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio.

Si chiede di trattenerne la causa per decisione. In subordine, si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

È altresì presente [REDACTED] nell'interesse del sig. [REDACTED] il quale si riporta a tutti i propri scritti difensivi nonché alla seconda memoria ex art 183 comma 6 cpc; insiste per l'ammissione del consulente tecnico d'ufficio. L'avv. [REDACTED] impugna e contesta tutto quanto *ex adverso* prodotto e dedotto da controparte facendo presente che, agli atti, non risulta provata la cessione del credito così come disposto dalla attuale normativa vigente in materia è così come già stabilito dall'Ill.mo Tribunale adito in persona del Giudice dott.ssa [REDACTED] nel giudizio recante r.g. 12001/2019 ed ancora dal giudice dott. Rabuano con sentenza n. 1109/19. Si chiede quindi che la causa venga decisa con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Si insiste sull'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo con conseguente revoca dello stesso.

Il Giudice all'esito della camera di consiglio pronuncia la sentenza allegata.

Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 7846 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

TRA

██████████ (C.F. ██████████), rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce all'atto di citazione dall'Avv. ██████████ (C.F. ██████████) e dall'Avv. ██████████ (C.F. ██████████) e con questi domiciliato presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;

OPPONENTE

E

██████████ (C.F. ██████████), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████ (C.F. ██████████), in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso l'avv. ██████████ ██████████ nello studio dell'Avv. ██████████ in ██████████ alla ██████████

OPPOSTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 20/12/2022 aveva luogo la discussione orale tra le parti ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che concludevano come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato nel mese di maggio 2020, ██████████ s.p.a. (ora ██████████ s.p.a.) agiva in via monitoria per ottenere la condanna di ██████████ al pagamento del saldo del contratto di credito al consumo n. 10120158 stipulato con Linea s.p.a.,

società del gruppo Compass s.p.a., ed in seguito ceduto mediante plurime operazioni di cartolarizzazione. Chiedeva quindi in via monitoria la condanna del debitore al pagamento della complessiva somma di € 16.266,23, al netto dei pagamenti ricevuti, oltre interessi moratori, da computare sul solo capitale al tasso legale dalla data della domanda al soddisfo, e spese di lite.

Avverso il decreto ingiuntivo così emesso n. 2021/2020 del 1/7/2020 e notificato a mezzo posta in data 8/7/2020, il debitore ingiunto proponeva tempestiva opposizione sulla scorta dei seguenti motivi: 1) difetto di prova scritta e di attitudine probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 t.u.b., 2) nullità formale per difetto di sottoscrizione ex art. 117 t.u.b., 3) mancata comunicazione della cessione del credito ex art. 1264 c.c., 4) *quantum debeatur*. Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con rifusione delle spese di lite in favore del procuratore anticipatario.

Si costituiva [REDACTED] s.p.a., con comparsa di risposta ritualmente depositata, nella quale respingeva le contestazioni avversarie in quanto generiche e comunque destituite di fondamento, riportandosi alla documentazione versata in atti a sostegno della fondatezza della pretesa e della propria legittimazione, quindi insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c.

2. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto, fallito il tentativo di mediazione e l'ulteriore tentativo di conciliazione delle parti ex art. 185 bis c.p.c., veniva favorito il contraddittorio cartolare delle parti ai sensi dell'art. 183 co. 6 c.p.c. Rigettate le richieste istruttorie, il Giudice rinviava la causa per la discussione e la contestuale decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

3. In via preliminare va esaminata la legittimazione di [REDACTED] s.p.a., questione potenzialmente assorbente in quanto presupposto logico della domanda ed oggetto di contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951).

Grava sulla società che si affermi cessionaria del credito l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (così recentemente Cass. civ., 05/11/2020, n.24798; cfr. anche Cass. 10518/2016 e analogamente Tribunale di Benevento 7/8/2018 n. 1384). Nonostante la peculiarità che assume l'operazione economica nel settore bancario, le cessioni di crediti in blocco sono pur sempre riconducibili ad una fattispecie negoziale a contenuto traslativo, per la cui prova assume valore determinante la produzione in giudizio del contratto di cessione del credito recante l'indicazione dei rapporti ceduti (cfr. Cass. civ., 29/09/2020, n.20495; cfr. anche Cass. civ. 28/2/2020; Cass. Civ. 16/06/2006 n.13954; nella giurisprudenza di merito cfr. Tribunale Napoli, 22/4/2021, Tribunale Civitavecchia, 08/01/2021; Tribunale Benevento, 21/01/2021; Tribunale Catanzaro, 22/11/2020; Tribunale Avezzano, 03/07/2020).

A tale onere la parte ha ottemperato producendo sia la visura camerale di Compass s.p.a., attestante la fusione per incorporazione di Linea s.p.a. nella stessa (cfr. allegato n. 4 del fascicolo di parte opposta), sia il contratto di cessione dei crediti stipulato tra Ifis NPL s.p.a. e Compass s.p.a. (cfr. allegato n. 3 del fascicolo monitorio).

Quanto alla prima vicenda traslativa, è noto che la fusione per incorporazione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione *mortis causa* che produce gli effetti della estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati (così Cassazione civile sez. un., 30/07/2021, n.21970). Non c'è dubbio allora che l'incorporazione di Linea s.p.a. in Compass s.p.a. abbia comportato il trasferimento del diritto di credito in capo al soggetto incorporante.

Quanto alla seconda vicenda traslativa, è stata provata la cessione da Compass s.p.a. a Banca Ifis s.p.a. In sede di opposizione, infatti, il contratto di cessione è stato integrato dall'estratto dell'elenco dei crediti ceduti, che reca al suo interno il codice che identifica il rapporto in oggetto (cfr. doc. n. 10). Il codice numerico trova preciso riscontro nella intestazione dell'estratto conto certificato e fugge ogni dubbio sulla inclusione del credito nel compendio ceduto (cfr. allegato n. 9 del fascicolo monitorio).

Il credito è stato poi trasferito da Banca Ifis s.p.a. a Ifis Npl s.p.a. all'interno del ramo di azienda oggetto di cessione, come si riscontra nel verbale di conferimento del ramo di azienda (allegato n. 8 del fascicolo monitorio) e nell'allegato elenco dei crediti conferiti che è stato prodotto per estratto (allegato n. 11 del fascicolo di parte opposta).

Contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, è irrilevante è la prova della notifica della cessione al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 cod. civ.

Il consenso del debitore ceduto non è necessario per perfezionare la cessione del credito, che si conclude per effetto del solo consenso manifestato tra cedente e cessionario, mentre per il debitore è irrilevante nei confronti di quale soggetto adempiere il proprio obbligo. Ciò non significa che la comunicazione della intervenuta cessione sia priva di ogni effetto giuridico, ma che la sua carenza non influenza la validità della cessione del credito e non mina la titolarità acquisita dal cessionario.

Tale comunicazione infatti assolve alla più ridotta funzione di provocare la conoscenza del debitore ceduto, al fine di consentirgli di adempiere nei confronti dell'esatto creditore, evitando così il rischio che insorga tra le parti un indebito soggettivo, nonché al fine di consentirgli di opporre al cessionario tutte le eccezioni già opponibili al cedente attinenti alla validità del titolo costitutivo del

credito, nonché ai fatti modificativi ed estintivi, individuando il legittimo contraddittore del rapporto. In ogni caso, l'omissione della comunicazione non inficia in alcun modo la validità e l'efficacia della cessione intercorsa tra le parti (cfr. Trib. Roma, 15/09/2015, n.18158; Cass. 17/1/2001, n. 575; Cass. 6/8/1999, n. 8485).

La notifica della cessione è, dunque, del tutto irrilevante, ai fini della validità della pretesa creditoria esercitata dalla cessionaria. In ogni caso, si rileva che agli atti del fascicolo monitorio sono presenti sia la comunicazione di cessione, sia la raccomandata allegata che attesta l'esito della notifica, per cui in ogni caso l'eccezione risulta inconferente (cfr. allegati nn. 4 e 5 del fascicolo monitorio).

La legittimazione attiva della opposta [REDACTED] s.p.a. può dunque dirsi provata.

4. In via di metodo, va rammentato che l'opposta ha agito in via monitoria quale attrice in senso sostanziale per ottenere il pagamento del saldo derivante dal finanziamento stipulato; pertanto, sulla stessa incombe l'onere probatorio del credito anche nella successiva fase di merito azionata dal debitore in opposizione.

È noto, infatti, che l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. *ex multis* Cass. 11 marzo 2011 n. 5915, Cass. 3 marzo 2009 n. 5071, Cass. 19 settembre 2013, n. 21466; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Torino, 01 luglio 2021, n.3344; Tribunale Napoli, 18 luglio 2019, n. 7305; Tribunale Milano, 08 luglio 2019, n. 6729; Tribunale Nola, 20 maggio 2019, n. 1136; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale Torino, 20 dicembre 2018).

Tanto premesso, a sostegno della pretesa creditoria, [REDACTED] s.p.a. ha prodotto sin dalla fase monitoria sia il contratto stipulato dall'opponente, sia l'estratto conto relativo. Dall'estratto conto prodotto in atti si evince l'intero andamento del rapporto con inclusione di tutte le ragioni di dare e avere tra le parti e recante, in calce, il saldo a debito gravante sul soggetto finanziato a causa del mancato pagamento delle rate del finanziamento e degli insoluti di conseguenza maturati.

La società opposta ha pertanto correttamente adempiuto all'onere della prova su di essa gravante in qualità di attore in senso sostanziale in ordine agli elementi costitutivi del diritto di credito vantato, fornendo piena prova scritta del credito, nel rispetto di quanto statuito dalle Sezioni Unite sul punto: *“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di*

scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (Cass. civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533).

Piuttosto, avverso la ingiunzione di pagamento avanzata dal creditore grava sulla parte opponente l'onere di contestare la validità delle condizioni contrattuali applicate ovvero la misura degli importi ingiunti, offrendo elementi che scalfiscono la fondatezza della pretesa creditoria.

L'onere di contestazione deve essere specifico. Sebbene sia il creditore ad essere tenuto a dare prova del fatto costitutivo della sua pretesa, il debitore non può limitarsi ad una contestazione generica e tanto si ricava già dall'art. 167 c.p.c. che, nello stabilire i requisiti di forma-contenuto della comparsa di costituzione e risposta, onera il convenuto di proporre tutte le sue difese nell'atto introduttivo del giudizio, prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (cfr. Tribunale Roma, 02/08/2019, n.15979; Tribunale Milano, 22/10/2018, n.10657). Viceversa, una difesa formulata in maniera generica è di ostacolo sia al contraddittorio processuale, affinché la controparte possa prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda o delle eccezioni, sia al Giudice, affinché proceda alla sua corretta qualificazione.

In realtà, per la prova del credito derivante dai contratti di mutuo, non sarebbe nemmeno necessaria la produzione della certificazione del credito ai sensi dell'art. 50 t.u.b. La *ratio* della norma trae origine dalla necessità di ricavare la prova del saldo negativo del conto corrente che la banca intende azionare in via monitoria in danno del correntista, in relazione ad un rapporto che per definizione è "aperto" e suscettibile di variegate vicende negoziali, ma tali esigenze non si ravvisano nei contratti di mutuo, che sono contratti reali e, dunque, si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, della cui prova è onerato il creditore (Tribunale Lecce, 09/03/2020, n.764; Tribunale Patti, 15/09/2021, n.675; Tribunale Brindisi, 22/12/2021, n.1699). L'assenza della certificazione ex art. 50 t.u.b. non esonera comunque il debitore dalla prova dei fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa e di aver adempiuto alla obbligazione restitutoria mediante corresponsione, in tutto o in parte, della somma data a mutuo.

5. Nella fattispecie concreta, il debitore contestava il contenuto e l'attendibilità dell'estratto conto certificato, deducendo di avere diritto alla integralità degli estratti conto per tutta la durata del rapporto.

L'eccezione tuttavia è stata formulata in maniera del tutto generica e inidonea a consentirne un vaglio nel merito. L'opponente infatti si è limitato a contestare la veridicità dell'estratto conto certificato, senza offrire nessun riscontro e nessun elemento utile a sostenere le proprie

argomentazioni, e i *deficit* di allegazione della parte non possono essere colmati dal giudice mediante un indebito esercizio di poteri officiosi.

Grava piuttosto sul debitore mutuatario l'onere di eccepire i fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, sottoponendo a specifica contestazione gli addebiti allegati dal creditore; nel caso di specie, invece, le difese dell'opponente non sono entrate nel merito degli importi analiticamente indicati nell'estratto conto certificato e delle singole poste contabilizzate, ma si sono limitate a negare genericamente l'attitudine probatoria del documento.

Inoltre, le allegazioni dell'opponente non appaiono pertinenti al rapporto in oggetto, che non è riconducibile al contratto di conto corrente, al quale sono riferibili gli estratti conto periodici, bensì a quello di mutuo.

Il rapporto di conto corrente infatti ha carattere dinamico ed è suscettibile di continue variazioni nella posizione delle parti, che giustificano l'inoltro di estratti conto periodici in favore del correntista, ma la medesima caratteristica non si riscontra nei contratti di mutuo, che si caratterizzano per un'obbligazione restitutoria fissa e predefinita, sebbene frazionata nel tempo. La *ratio* dell'art. 50 t.u.b trae origine proprio dalla necessità di fotografare il saldo negativo del conto corrente che la banca intende azionare in via monitoria in danno del correntista, in relazione ad un rapporto che per definizione è aperto e suscettibile di variegate vicende negoziali, ma tali esigenze non si ravvisano nei contratti di mutuo, che sono contratti reali e, dunque, si perfezionano con l'erogazione della somma di danaro, della cui prova è onerato il creditore (Tribunale Lecce, 09/03/2020, n.764; Tribunale Patti, 15/09/2021, n.675). Grava piuttosto sul debitore mutuatario l'onere di eccepire i fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa e, dunque, di aver restituito, in tutto o in parte, la somma data a mutuo, dimostrando i pagamenti intervenuti o una diversa quantificazione degli importi, per essere gli stessi non dovuti o già corrisposti, sottoponendo a specifica contestazione gli addebiti allegati dal creditore.

A nulla rileva poi la mancata indicazione della data nel contratto, perché l'opponente non ha mai negato di averlo sottoscritto, né di aver ricevuto l'erogazione delle somme. Il disconoscimento della paternità della sottoscrizione va effettuata secondo i crismi dell'art. 214 c.p.c. in maniera specifica e determinata, mediante espressioni chiare e inequivoche, non ricorrenti nel caso di specie: il sig. Diana non ha mai effettuato alcun disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 214 ss. c.p.c., per cui allo stato la paternità della scrittura non può essere messa in dubbio (cfr. *ex multis* Cassazione civile, 22/01/2018, n. 1537; Cassazione civile, 20/08/2014, n. 18042).

6. La validità del documento contrattuale non può essere messa in dubbio nemmeno sotto il profilo formale, ai sensi dell'art. 117 t.u.b., per la mancata sottoscrizione del modulo negoziale da parte della finanziaria.

L'art. 117 t.u.b. ha introdotto una nullità di protezione finalizzata a garantire la trasparenza nei rapporti contrattuali tra l'istituto di credito ed il cliente, affinché quest'ultimo sia messo in grado di conoscere in maniera consapevole il regolamento negoziale (cfr. *ex multis* Cassazione civile, 18/06/2018, n.16070; Tribunale Vicenza, 11/02/2020, n.284). La giurisprudenza ha chiarito che il requisito di forma non va inteso in senso meramente strutturale, bensì in senso dinamico e funzionale, avuto riguardo allo scopo di trasparenza della norma, affinché il cliente sia messo in condizione di comprendere il regolamento negoziale predisposto, e l'applicazione della norma non può eccedere questa *ratio* di tutela (Cass. civ., sez. un., 16/01/2018, n.898; cfr. anche Cassazione civile, 18/06/2018, n.16070). La funzione di trasparenza è soddisfatta dalla redazione del contratto per iscritto, dalla consegna di un esemplare al cliente e dalla sottoscrizione di quest'ultimo; viceversa, il consenso della banca si può desumere anche alla stregua di comportamenti concludenti e dunque dalla volontà di avvalersi del contratto comunque manifestata, anche *ex post*, esercitando la pretesa creditoria in sede giudiziale o stragiudiziale (cfr. *ex multis* Tribunale Brescia, 23/01/2020, n.135).

Anche nel caso di specie, dunque, non vi è dubbio che il creditore abbia inteso avvalersi del contenuto del contratto, disponendo del relativo credito in favore della cessionaria ██████████ s.p.a., a prescindere dalla sottoscrizione del funzionario che, in presenza della sottoscrizione per adesione del cliente e della attestazione di consegna di copia del contratto nelle sue mani, è del tutto irrilevante.

7. In definitiva, le eccezioni sollevate dall'opponente appaiono prive di ogni fondamento in quanto generiche e sfornite di prova. Di conseguenza l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.

Le spese vanno poste a carico del soccombente e si liquidano come da dispositivo secondo il D.M. 147/2022, sulla scorta del valore dichiarato della lite, ai valori minimi di riferimento, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, l'assenza di istruttoria e di memorie conclusionali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. Rigetta l'opposizione proposta da [REDACTED] e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2021/2020 del 1/7/2020;
2. Condanna [REDACTED] al pagamento delle spese di giudizio in favore di [REDACTED] s.p.a. che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva.

Aversa, 20/12/2022

Il Giudice

Dott.ssa Benedetta Magliulo